

PAOLA CASAROTTO
CONSULENTE DEL LAVORO

MAIL paolacasarotto@casarottoconsulenza.it
WEB www.casarottoconsulenza.it
TEL. 340 2368958
Via Primo Levi 10 35035 Mestrino PD
Via Alcide De Gasperi 3 35035 Mestrino PD
C.F. CSRPLA83R61G224E
P.I. 04384440287
Iscritta all'ordine di Padova al n° 830

CIRCOLARE INFORMATIVA

A TUTTI I CLIENTI

Mestrino, 31/03/2026

Oggetto: LA CONSEGNA DELL'INFORMATIVA SU SALUTE E SICUREZZA PER LO SMART WORKING – NUOVE SANZIONI

Gentile Cliente,

con la presente desideriamo richiamare l'attenzione su una **recente novità normativa in materia di salute e sicurezza nel lavoro agile (Smart Working)**, che **rafforza un obbligo già previsto dalla normativa vigente**, introducendo per la prima volta **specifiche sanzioni** in caso di mancata consegna dell'informativa in merito alla sicurezza ai lavoratori che svolgono attività lavorative in Smart Working.

La disciplina è oggi espressamente inserita nel Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), mediante l'introduzione del comma 7-bis all'articolo 3, ad opera dell'articolo 11 della Legge annuale sulle PMI, e si coordina con quanto già stabilito dall'articolo 22 della Legge n. 81/2017, tuttora in vigore.

Ambito di applicazione

L'obbligo di consegna dell'informativa riguarda **le aziende che hanno formalmente attivato lo smart working**, sia per singoli lavoratori sia in modo generalizzato.

Si ricorda che l'attivazione formale dello smart working presuppone:

- l'invio della **comunicazione di attivazione al Ministero del Lavoro**;
- la **sottoscrizione di un accordo individuale di smart working** con il lavoratore.

Novità

Obbligo di informativa

Già l'articolo 22 della Legge n. 81/2017 prevedeva l'obbligo, in capo al datore di lavoro, di consegnare **un'informativa scritta annuale al lavoratore** e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), contenente l'indicazione dei **rischi generali e specifici** connessi allo svolgimento del lavoro agile, fermo restando l'obbligo di cooperazione del lavoratore.

Il nuovo comma 7-bis del Testo Unico **rafforza tale obbligo**, chiarendo che **la consegna dell'informativa consente al datore di lavoro di assolvere a tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con il lavoro agile**,

PAOLA CASAROTTO
CONSULENTE DEL LAVORO

MAIL paolacasarotto@casarottoconsulenza.it
WEB www.casarottoconsulenza.it
TEL. 340 2368958
Via Primo Levi 10 35035 Mestrino PD
Via Alcide De Gasperi 3 35035 Mestrino PD
C.F. CSRPLA83R61G224E
P.I. 04384440287
Iscritta all'ordine di Padova al n° 830

compresi quelli relativi all'uso dei videoterminali, quando l'attività è svolta in luoghi che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro.

Sanzioni

La principale novità consiste nell'introduzione di **sanzioni specifiche** per il mancato adempimento dell'obbligo di informativa. In caso di omissione, trovano ora applicazione le sanzioni previste dall'**articolo 55, comma 5, lettera c) del D.Lgs. n. 81/2008**, ossia **l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro**.

Specifiche

L'obbligo di informativa in materia di salute e sicurezza nel lavoro agile **non è nuovo**, ma risulta oggi **rafforzato e reso maggiormente cogente** dall'inserimento nel Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro e dalla previsione di un apparato sanzionatorio. L'informativa annuale resta pertanto **lo strumento centrale e indispensabile** per il corretto adempimento degli obblighi del datore di lavoro nelle situazioni di smart working formalmente attivato.

Cosa devono fare le aziende

Le aziende che hanno attivato accordi di smart working con i lavoratori devono quindi:

- 1- verificare di aver consegnato l'informativa ai lavoratori interessati e all'RLS, con prova di ricevuta (data e firma per ricevuta);
- 2- mettere in agenda che l'informativa deve essere consegnata annualmente.

Informativa: il modello predisposto dall'INAIL

L'informativa deve individuare i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Nel 2020, l'INAIL ha pubblicato un dettagliato modello di informativa per facilitare l'adempimento nel contesto dello smart working "di massa", ancor oggi ampiamente utilizzato (si allega il modello alla presente). Si evidenzia però che si tratta di un modello standard ed è necessario che le aziende si rivolgano alla società/professionista che le segue in materia di sicurezza sul lavoro per valutare se è necessario personalizzare/integrare l'informativa in base al rischio specifico e all'evoluzione normativa.

Cordiali saluti.